

LA COSTITUZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

La costituzione di una associazione, deve essere formalizzata con un atto costitutivo scritto con il quale i soci fondatori stabiliscono di dare vita al sodalizio ed approvano lo statuto, che è il documento fondamentale dell'associazione, quello che disciplina la vita associativa.

Tale necessità è prevista dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli Enti non Commerciali e delle Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale), il quale costituisce il principale punto di riferimento normativo per il mondo dell'associazionismo in generale. Per il mondo dell'associazionismo sportivo il decreto 460 va integrato con quanto disposto dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289 articolo 90, commi 17, 18 e successive modificazioni ed integrazioni (decreto legge 22 marzo 2004, convertito con modificazioni in legge 21 maggio 2004, n. 128 e decreto legge 186/2004)

Tale Decreto, infatti, all'articolo 5, modificando l'articolo 111 del DPR n. 917/86 modificatosi nell'articolo 148 del decreto legislativo 344/2003 e l'articolo 4 del DPR n. 633/72, subordina l'applicazione delle agevolazioni tributarie alla presenza nello statuto di specifiche previsioni e alla redazione degli stessi statuti nella forma di atto pubblico (dal notaio) o di scrittura privata autenticata o registrata (all'Agenzia delle Entrate).

Sensibili novità, relative alla disciplina delle associazioni e società sportive, sono state introdotte dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289, commi 17 e 18, modificato ad opera del decreto-legge 22 marzo 2004, n.72, convertito nella legge 21 maggio 2004, n.128.

Tale provvedimento definisce vari aspetti relativi alla disciplina delle associazioni e società sportive: le forme giuridiche, i requisiti statutari, le modifiche statutarie, le incompatibilità, la gratuità degli incarichi degli amministratori

MODALITA' PER LA COSTITUZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA NON RICONOSCIUTA

- ✓ **Non è necessaria la presenza del notaio.**
- ✓ **Lo Statuto deve recepire le clausole previste dal D.Lgs. 460/97, dall'art.90 della l. 289/02 e successive modificazioni e integrazioni (d.l. n. 72/04, art.4-bis, convertito nella 128/04); integrazioni della legge 186/2004.**
- ✓ **Registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto in due copie in bollo (una marca da bollo ogni quattro pagine) all'Agenzia delle entrate con pagamento in quota fissa (€ 168,00).**
- ✓ **Richiesta del Codice fiscale (attività non commerciale) all'Agenzia delle entrate indicando il codice 92.62.1 (enti ed organizzazioni sportive).**
- ✓ **Eventuale richiesta partita I.V.A. (solo se si intende esercitare attività commerciale), da richiedere sempre all'Agenzia delle entrate successivamente e sempre in aggiunta al codice fiscale; codice consigliato 92.62.4.**
- ✓ **Istituzione del libro verbali assemblee, del libro verbali sedute del consiglio direttivo, senza che sia necessaria alcuna vidimazione, bollatura, obbligo di numerazione; è consigliata comunque sempre una tenuta regolare senza cancellature o riporti a margine.**

L'ATTO COSTITUTIVO

L'atto costitutivo è il verbale di costituzione dell'Associazione Sportiva e deve necessariamente contenere:

- 1. La data di costituzione.**
- 2. La sede dell'associazione.**
- 3. Le generalità e il codice fiscale dei soci fondatori.**
- 4. Nella denominazione sociale deve essere indicata la finalità sportiva e la denominazione sociale dilettantistica (associazione/società sportiva dilettantistica). (L. 27 dicembre 2002, n.289, art. 90, comma 17)**
- 5. La dizione esplicita "associazione senza finalità di lucro".**
- 6. La nomina dei primi organismi dirigenti (Presidente, vice presidenti, tesoriere, segretario, ecc.).**

LO STATUTO

E' l'insieme delle norme stabili che disciplinano il rapporto associativo. Gli obblighi statutari previsti dal D. Lgs 460/97 e dall'art. 90 della Legge 289/02 sono:

- 1. La denominazione sociale dilettantistica (associazione/società sportiva dilettantistica).**
- 2. Nella denominazione sociale deve essere indicata la finalità sportiva**
- 3. Scopi sociali ed oggetto sociale con particolare riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica.**
- 4. Chi è il rappresentante legale dell'associazione.**
- 5. Divieto di distribuzione, anche indiretta, tra gli associati, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve.**
- 6. La dizione esplicita "associazione senza finalità di lucro".**
- 7. Disciplina del rapporto associativo ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile.**
- 8. Divieto di trasmissione e di rivalutazione delle quote associative.**
- 9. Divieto della temporaneità del rapporto associativo.**
- 10. Obbligo di redazione annuale di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari.**
- 11. Modalità di scioglimento dell'associazione.**
- 12. Obbligo di devoluzione del patrimonio residuo ai fini sportivi.**
- 13. Obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia.**

IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA

Per quanto riguarda il riconoscimento della personalità giuridica da parte della associazione sono stati promulgati dei provvedimenti normativi che hanno incisivamente modificato la disciplina civilistica delle associazioni sia riconosciute che non. L'articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n.218, sono stati abrogati dalla legge 22 giugno 2000, n. 192 che permette anche alle associazioni non riconosciute di poter accettare donazioni, eredità e legati senza necessità di riconoscimento giuridico o autorizzazioni governative.

Il DPR 10 febbraio 2000, n. 361, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2000, n. 286, ha invece apportato modifiche alla procedura per il riconoscimento delle persone giuridiche private: il riconoscimento è determinato dall'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso le Prefetture, oppure presso le Regioni per le persone giuridiche che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni.